

# Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione<sup>1</sup>

del 22 giugno 1951 (Stato 1° febbraio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 8 e 85 numeri 2 e 5 della Costituzione federale<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1951,

*decreta:*

## **Art. 1**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie all'applicazione delle convenzioni concluse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi di doppia imposizione.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può segnatamente:

- a. disciplinare la procedura da osservare per il rimborso delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, garantito da una convenzione internazionale;
- b. prendere provvedimenti per impedire che della riduzione d'imposte alla fonte, garantita da uno Stato estero in virtù di una convenzione, fruiscono persone che secondo questa convenzione non vi hanno diritto;
- c. sottoporre alla giurisdizione amministrativa federale le decisioni e le ordinanze emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù di una convenzione e che si riferiscono alle imposte dell'altro Stato contraente, e parificarle per la loro esecuzione alle decisioni concernenti le imposte federali;
- d.<sup>3</sup> ...
- e. precisare il modo in cui debba essere eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall'altro Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera;

RU 1951 917

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> Abrogata dal n. 5 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

f. dichiarare applicabili alle infrazioni delle disposizioni esecutive le sanzioni penali previste dalle leggi fiscali della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane la competenza di emanare disposizioni di procedura.

#### **Art. 3<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874<sup>5</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

<sup>2</sup> Esso fissa la data dell'entrata in vigore della legge federale.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1951<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L. del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 231; FF **2011** 5587).

<sup>5</sup> CS **1** 168; RU **1962** 848

<sup>6</sup> DCF del 28 set. 1951.